
 MULTIFIDI CONSORZIO DI GARANZIA FIDI	 PROFIDI	Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni 97013 Comiso (RG) via Leonardo Sciascia n. 98 tel. 0932 721096 fax. 0932 732055 numero verde 800 910 267 www.multifidi.it info@multifidi.it Partita IVA e Codice Fiscale n. 01310640881
---	---	--

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: Via Leonardo Sciascia, n. 98 – 97013 Comiso (RG)

Capitale sociale al 31/12/2016: € 2.336.280,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01310640881

N. iscrizione Banca d'Italia, Sezione Intermediari Finanziari ex art. 155 c. 4: 37429

Iscrizione Albo Cooperative a mutualità prevalente: A170370

Tel: 0932 721096 Fax: 0932 732055

E-mail: info@multifidi.it Web: www.multifidi.it

Compilare in caso di offerta fuori sede	
Offerta fuori sede effettuata da	
Cognome _____	Nome _____
Denominazione _____	Indirizzo _____
Telefono _____	E-mail _____
In qualità di: <input type="checkbox"/> dipendente <input type="checkbox"/> mediatore creditizio <input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria <input type="checkbox"/> collaboratore	
n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____	
L'offerta fuori sede non comporta alcun costo aggiuntivo per il cliente	

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività della Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni si sostanzia nel rilascio, di garanzie di tipo mutualistico, a prima richiesta, prestate nell'interesse della clientela (PMI socie del consorzio) e a beneficio di soggetti terzi (Istituti di credito convenzionati).

A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia, estratte dalla delibera di concessione della garanzia dell'organo competente del Confidi, riportanti la forma tecniche, la durata, le garanzie e il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia rilasciata è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, in altri termini se il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, che rappresenta l'obbligazione principale non si perfeziona o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle imprese socie.

A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dall'istituto di credito erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fideiussione (omnibus o specifica), pegno, ipoteca, ecc ... Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli informativi prodotti dall'istituto di credito di convenzionato e disponibili presso le filiali degli stessi.

Nel caso in cui il socio/Cliente risulti inadempiente, la Multipla Confidi procederà nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti al recupero delle somme corrisposte al Soggetto Finanziatore sulla base della garanzia rilasciata e delle convenzioni in essere esercitando apposita azione di regresso.

Il credito che Multipla Confidi vanta nei confronti del Socio/Cliente, Debitore Principale, si andrà ad estinguere solo quando il Socio/Cliente e/o gli eventuali garanti rimborseranno oltre al debito residuo, gli interessi di mora nonché tutte le spese legali, giudiziali e di vario tipo sostenute dalla Multipla Confidi per il recupero dello stesso.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Somme trattenute dalla Mutipla Confidi Soc. Coop. per azioni		
Capitale Sociale	250 €	Il "Capitale Sociale" è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. <ul style="list-style-type: none"> • Una tantum • da versare in seguito all'ammissione a socio • rimborsabile nei termini statutari
Capitale Sociale integrativo	1% importo finanziamento	Al momento dell'erogazione il socio sottoscriverà e verserà un numero di quote di Capitale Sociale integrativo, arrotondata per eccesso pari all'1% del finanziamento. Tale trattenuta è rimborsabile in caso di recesso, al netto delle eventuali perdite subite, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento (vedi Allegato 4 lettera C o C.1)
Tassa di ammissione	155 €	<ul style="list-style-type: none"> • Quota di iscrizione (utilizzo di risorse umane, spese di segreteria, materiale di consumo) • da versare in seguito all'ammissione a socio • non rimborsabile

Somme trattenute per rilascio garanzia non rimborsabili				
Oneri Accessori*	min. 269,00 € max. 28.219,00 € (vedi Allegato 4 lettera D)	<ul style="list-style-type: none"> In funzione dell'ammontare garantito Da versare una tantum contestualmente all'erogazione della linea di credito concessa Per le operazioni di consolidamento passività a breve su stessa banca potrà essere richiesto un costo aggiuntivo pari allo 0,6% dell'importo erogato 		
Contributo spese di gestione	max 1,5% dell'importo erogato	<ul style="list-style-type: none"> In funzione dell'ammontare garantito Da versare una tantum contestualmente all'erogazione della linea di credito concessa 		
Commissione di rinnovo	1% dell'importo erogato	<ul style="list-style-type: none"> Costo applicato solo nel caso di rinnovo di garanzia su operazioni a breve termine con importo del finanziamento ≤ all'importo da rinnovare. 		
Operazioni di Allungamento/Sospensione della garanzia		Il cliente/socio che intende richiedere la sospensione/allungamento del proprio finanziamento è tenuto al pagamento di una somma pari all'1% del debito residuo al momento di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto di credito solo per le operazioni di allungamento/sospensione di durata superiore a 24 mesi		
<p>* Gli oneri accessori non si applicano ai liberi professionisti titolari di Partita IVA.</p> <p>* Gli oneri accessori non si applicano alle operazioni di rinnovo di garanzia su operazioni con importo del finanziamento ≤ all'importo da rinnovare.</p>				
Somme trattenute per rilascio della garanzia rimborsabili				
<p>- Le quote di partecipazione al Deposito Cauzionale e al Fondo Rischi vengono rimborsate infruttifere, su richiesta del Consorzio, dopo aver presentato dichiarazione attestante l'avvenuta estinzione di tutte le posizioni garantite dal confidi.</p> <p>Le quote di partecipazione al Fondo Rischi e Deposito Cauzionale potranno essere rimborsate ridotte delle somme utilizzate a copertura, pro-quota per l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio di esercizio, delle eventuali insolvenze di altri operatori consorziati eccedenti le riserve disponibili. Nel caso di integrazione Fondo rischi, ai sensi della L.R. 11/2005 e s.m.i. la quota di partecipazione al Fondo Rischi potrà non essere rimborsata.</p> <p>- Le suddette quote sono calcolate in percentuale dell'importo finanziato in caso di finanziamento a rientro o dell'importo affidato in caso di finanziamento a revoca.</p> <p>- Le stesse devono essere versate contestualmente all'erogazione della linea di credito concessa</p>				
<i>Vedi Allegato 4 lettera C e C.1</i>	Bapr BCC La Riscossa BCC San Michele Monte dei Paschi di Siena		BCC San Francesco BCC Toniolo BCC di Pachino Banco Popolare Soc. Coop BNL Artigiancassa BCC del Niseno BCC di Longi	
	Con MCC	Senza MCC	Con MCC	Senza MCC
Deposito Cauzionale	2%	2%	-	-
Fondo Rischi	-	2%	2%	4%

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ammissione del Socio

Possono essere ammesse al Confidi tutte le micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori di attività economica, che siano regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i liberi professionisti. L'ammissione avviene dietro presentazione del modulo di ammissione a Socio da parte del richiedente al Consiglio di Amministrazione. La garanzia potrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuta iscrizione nel libro soci.

Obblighi del Socio

- Versamento della tassa di ammissione nella misura determinata dall'organo amministrativo;
- Sottoscrizione e versamento della quota minima di capitale sociale;
- Sottoscrizione e versamento della quota integrativa di capitale sociale;
- Versamento dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo in sede di approvazione del bilancio;
- In caso di richiesta documentazione inerente le operazioni rilasciate negli ultimi dieci anni, pagamento del costo di produzione della suddetta documentazione;
- Versamento dei costi di acquisto della garanzia rimborsabili e non rimborsabili, al momento di Erogazione della linea di credito concessa;
- Concorso alla formazione del monte fideiussione mediante la sottoscrizione di fideiussioni fino ad un massimo del 30% rispetto alle somme versate nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dalle convenzioni con gli istituti di credito;
- Favorire gli interessi del Confidi e osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Esclusione e decadenza del Socio

Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando il caso di morte del socio disciplinato dall'art. 12 dello Statuto del Confidi può essere escluso il Socio che:

- Sia inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dai relativi regolamenti – ove adottati – e dalle deliberazioni sociali;
- Sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questi conclusi;
- Sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

- Si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 2286 del Codice Civile;
 - Abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale al Confidi;
 - Abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto, per l'ammissione alla Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni.
- L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dall'iscrizione nel libro dei soci, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del C.d.A., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recesso del Socio

Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1 codice civile, dall'art. 2530 ultimo comma codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Liquidazioni delle azioni del Socio

Nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto ovvero nel caso di morte del Socio – e gli eredi richiedano la liquidazione della partecipazione del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa – quest'ultimo, ovvero gli eredi, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione, ridotto di eventuali perdite subite dal Confidi, ferme restando le previsioni dell'art. 36 dello Statuto.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal C.d.A. entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da parte degli eredi sulla base del bilancio d'esercizio regolarmente approvato alla data della richiesta o dell'evento.

Procedure di reclamo

Il socio/Cliente può presentare un reclamo per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi all'Ufficio Reclami del Confidi mediante lettera raccomandata A/R (Multipla Confidi soc. coop. per azioni via Leonardo Sciascia n. 98, 97013 – Comiso RG) o per via telematica (reclami@multifidi.it). Il Confidi ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il Socio non è soddisfatto della risposta o se non riceve alcuna risposta nei tempi indicati, prima di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria competente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni sul come ricorrere all'ABF può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o ancora rivolgersi alla stessa Multipla Confidi che mette a disposizione del Cliente/Socio le guide relative al funzionamento dell'Arbitrato Bancario Finanziario sia sul sito internet www.multifidi.it che presso la propria sede.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto della Multipla Confidi Società Cooperativa per azioni, visionabile presso la sede della stessa.

Legenda delle principali definizioni

Cliente: il soggetto che richiede la garanzia della Multipla Confidi soc. coop. per azioni;

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di Multipla Confidi soc. coop. per azioni;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2005;

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del cliente/socio;

Offerta fuori sede: l'offerta e la promozione delle operazioni svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni

Le imprese socie possono usufruire di un contributo in conto interesse e di una integrazione del Fondo Rischi secondo la Legge Regionale 11/2005 e successive modifiche o integrazioni. Il Confidi stabilirà e comunicherà tempestivamente alle imprese socie i tempi, le modalità ed eventuali costi di per la presentazione e l'erogazione del contributo.

Multifidi non è responsabile dei tempi e dell'effettiva erogazione delle somme a titolo di contributo corrisposte dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 11/2005 s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, avvisi e bandi, liberamente consultabili sul sito www.regione.sicilia.it.

Si precisa che, per le imprese socie che al momento dell'erogazione del finanziamento presentino un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA in cui non risultino svolgere alcuna attività, potrebbe verificarsi il mancato riconoscimento, da parte della Regione Sicilia dei contributi di cui sopra.

Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)

Si comunica che, le garanzie rilasciate da Multifidi potranno essere assistite dalla controgaranzia di Medio Credito Centrale ai sensi della Legge 662/96. Qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, le imprese socie del Consorzio possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, in tal caso Multifidi valuterà la fattibilità della richiesta e provvederà ad inoltrare le richieste di ammissione al Fondo di Garanzia.

Si comunica inoltre che in caso di intervento di controgaranzia Mediocredito Centrale s.p.a. potrà effettuare controlli ed ispezioni dei documenti relativi al finanziamento garantito.

SGFA – Ismea

Si comunica che, le garanzie rilasciate da Multifidi alle PMI agricole potranno essere assistite dalla co-garanzia di SGFA.

Il presente foglio informativo è redatto ai sensi delle Disposizioni di Legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Provvedimento di Banca d'Italia del 15 luglio 2015.